



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

COMMITTENTE:

Comune di Calderola

PROGETTISTA:

Ing. Michele Colocci

DIRETTORE LAVORI:

Ing. Michele Colocci

TAVOLA N.

OGGETTO:

RIF. CATASTALI

Foglio

1

Particelle

276 - 497

15

UBICAZIONE: Calderola - Area SAE

PROGETTO ARCHITETTONICO

ELABORATI: SCHEMA DI CONTRATTO

DATA: Aprile 2018

SCALA: 1:100

EDIZ.: 00

REV.: 00

COMUNE DI CALDAROLA
Settore Urbanistica - LL.PP. - Edilizia Privata

P.zza Vittorio Emanuele 13 - 62010 Calderola (MC)
tel 0733/905529 - fax 0733/905808
e-mail : ufficiotecnico@caldarola.sinp.net
pec : ufficiotecnico@pec.comune.caldarola.mc.it
C.F. / P.IVA 00217240431

COMUNE DI CALDAROLA

(Provincia di Macerata)

Rep. n°

Contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE FONDAZIONE

CENTRO DI COMUNITÀ" -

Importo contrattuale: euro 104.271,37 comprensivo degli oneri per la sicurezza di euro

3.037,03

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno (.....) del mese di nella

Residenza Municipale del Comune di Calderola, innanzi a me Dott. Francesco Massi

Gentiloni Silveri, Segretario comunale del Comune di Calderola, autorizzato, ai sensi dell'art.

97, comma 4, lett. C) del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 a rogare il presente atto, sono

personalmente comparsi:

da una parte, il Comune di Calderola, nella persona dell'Ing. Andrea Spinaci, nato a

Tolentino il 21/08/1971, che dichiara di agire nel presente atto in nome e per conto del

predetto Comune c.f./p. iva: 00217240431, in qualità di Responsabile del Settore Urbanistica

– LL.PP. – Edilizia Privata, con i poteri di cui all'art. 107 D.Lgs n. 267/00 – di seguito,

stazione appaltante;

dall'altra parte, la ditta, con sede a (.....) – CAP in Via

..... n°..... nella persona di....., nato a(....) il

residente a in via..... n. in qualità di Legale

rappresentante della predetta ditta di seguito, Ditta appaltatrice;

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, dichiarano di rinunciare, con il mio

consenso, alla presenza di testimoni, essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla legge,

chiedono di stipulare il presente contratto, al quale premettono:

CHE con Determina del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. - Edilizia Privata del

Comune di Caldarola n. (R.G.) del, è stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di euro

finanziato secondo le indicazioni dell'Ordinanza n. del del

Commissario del Governo per la ricostruzione.

CHE ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con determinazione a

contrattare n. (R.G.) del è stato avviato il procedimento per

l'affidamento in appalto dei suddetti lavori con il sistema della procedura negoziata senza

previa pubblicazione del Bando di Gara secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett.

“b” del D.Lgs. 50/2016, mediante aggiudicazione con il criterio del minor prezzo secondo

quanto previsto dall'art. 95 comma 4, mediante applicazione del ribasso offerto sull'elenco

prezzi posto a base d'asta;

CHE a seguito di espletamento della suddetta procedura, con determina del Responsabile del

Settore Urbanistica – LL.PP. - Edilizia Privata del Comune di Caldarola n.(R.G.) del

..... i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva alla

ditta....., per l'importo di € comprensivo degli oneri per la

sicurezza, oltre IVA come per legge;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto –

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Il Comune di Caldarola

appalta i lavori di cui all'oggetto alla ditta, che accetta senza riserva alcuna

le seguenti prescrizioni contrattuali.

Art. 2 – Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

L'appalto è accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni,

patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti, facenti parte del

progetto, approvato con Determina del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. - Edilizia Privata del Comune di Calderola n. (R.G.) del: relazioni, capitolato speciale d'appalto, tutti gli elaborati grafici progettuali, l'elenco dei prezzi unitari, piani di sicurezza e il cronoprogramma. I suddetti documenti che sono depositati agli atti del procedimento, unitamente alla citata deliberazione di approvazione n. (R.G.) del s'intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non allegati. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati diversi da quelli sopra indicati.

Si precisa che il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, non materialmente allegati al presente atto, sono stati controfirmati dai contraenti e conservati dal Comune appaltante presso l'ufficio procedente all'appalto dei lavori di che trattasi.

Art. 3 – Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta ad euro (euro)
comprensivo degli oneri previsti per la sicurezza pari a € (euro)
.....) oltre IVA come per legge.

Art. 4 – Variazioni al progetto e al corrispettivo

La Ditta appaltatrice fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purchè non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 32, comma 1; ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, nolo e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e la Ditta appaltatrice ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta. Se la Ditta appaltatrice non accetta i nuovi prezzi così come determinati ed approvati, il Comune di Calderola può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque annessi alla contabilità, ove la Ditta appaltatrice non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi s'intendono definitivamente accettati. La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori.

Art. 5 – Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile.

Art. 6 – Pagamenti

Alla Ditta appaltatrice verranno corrisposti i pagamenti entro 300 (trecento) giorni dalla firma del presente contratto d'appalto, subordinato comunque all'erogazione degli importi stabiliti dall'art. 3 comma 9 lettera b) dell'Ordinanza n. 14 del 16/01/2017 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione. Il pagamento è subordinato all'acquisizione del DURC. Il pagamento di cui sopra non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del Codice Civile.

Art. 7 – Ritardo dei pagamenti

E' facoltà della Ditta appaltatrice, trascorsi i termini di cui sopra, di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla costituzione della stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 8 – Consegnna dei lavori – termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori – sospensione

dei termini

Ai sensi dell'art. 26 del capitolato speciale regolante l'appalto, il termine utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in giorni **300 (diconsi giorni trecento)** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

Art. 9 – Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, sarà applicata una penale così come stabilito dall'art. 28 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 10 – Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

Il certificato di regolare esecuzione, deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori. L'accertamento di regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune, il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, la Ditta appaltatrice risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. La Ditta appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà del Comune di Calderola di chiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

Qualora nei confronti della Ditta appaltatrice sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27/12/56 n. 1423, ovvero di intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune di Calderola, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla rescissione del contratto. Nel caso di risoluzione, la Ditta appaltatrice ha diritto soltanto al pagamento di lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In presenza grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, da parte della Ditta appaltatrice, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, su indicazione del responsabile del procedimento, il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti alla Ditta appaltatrice, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Ditta appaltatrice abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza della la Ditta appaltatrice rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le

prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei Lavori verifica, in contraddittorio con la Ditta appaltatrice, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento il quale, a permanenza dell'inadempimento, propone la risoluzione del contratto. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme in materia.

Art. 12 - Nullità del contratto

La Ditta appaltatrice si obbliga, pena la nullità assoluta del presente atto, ai sensi dell'art. 1418 del C.C. ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. i.. A tal fine, la Ditta appaltatrice si obbliga a comunicare al Comune di Caldarola un conto corrente dedicato, bancario o postale, anche in via non esclusiva, acceso presso banche o società Poste Italiane spa.

Art. 13 – Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è immediatamente risolto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. qualora le transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione contrattuale siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.a.

Art. 14 – Recesso dal contratto e valutazione del decimo

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla Ditta appaltatrice da darsi con un preavviso non inferiore a 15 giorni, decorsi i quali il Comune di Caldarola prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

Art. 15 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

“La Ditta appaltatrice”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, cauzione definitiva di euro a mezzo polizza fidejussoria n. rilasciata in data dalla, a garanzia dei lavori oggetto del presente atto; tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso d'inadempienze contrattuali da parte della “Ditta appaltatrice”, il “Comune di Caldarola” avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. La “Ditta appaltatrice” dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'Amministrazione Appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 16 – Responsabilità verso terzi – Polizze assicurative -

La Ditta appaltatrice ha prodotto, ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto, apposita polizza di assicurazione (C.A.R.) dell'importo di euro **500.000,00** per l'assicurazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori oltre che una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti pari a euro **1.000.000,00**, d'importo pertanto non inferiore a quello inerente il presente contratto (Polizza n. rilasciata in data della Compagnia).

Art. 17 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

La “Ditta appaltatrice” dichiara, ai sensi dell'articolo 3, comma ottavo, del decreto legislativo n. 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. La “Ditta appaltatrice” è, altresì, obbligata a rispettare tutte le

norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa in materia.

Art. 18 – Sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati.

La Ditta appaltatrice deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza in fase d'esecuzione, gli aggiornamenti alla documentazione suddetta, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte della Ditta appaltatrice, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 19 – Subappalto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e secondo quanto disposto dal capitolato speciale di appalto all'art. 23.

Art. 20 – Cessione del corrispettivo di appalto

La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune di Calderola a titolo di corrispettivo di appalto, può essere effettuata dalla Ditta appaltatrice a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune di Calderola.

Il Comune riconosce la cessione da parte della Ditta appaltatrice di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso il Comune può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Art. 21 – Controversie

La definizione delle controversie sono disciplinate dagli art. 2.11 e 2.22 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 22 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari e disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto s'intendono richiamate le norme e le altre disposizioni vigenti in materia.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le leggi vigenti in materia di LL.PP. e il regolamento generale di contabilità dello Stato nonché tutti gli atti tecnici e amministrativi inerenti i lavori che con il presente si affidano.

Art. 23 – Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico della Ditta appaltatrice. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/86. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune di Calderola.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, informa la "Ditta appaltatrice" che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Del che richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto, scritto su n. 11 facciate e fin qui quest'ultima escluse le sottoscrizioni, con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione degli allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse parti, che, trovatolo conforme alle loro volontà, con me lo sottoscrivono.

Per il Comune di Calderola - Il Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia

Privata - F.to Andrea Spinaci

Per la Ditta appaltatrice –

Il Segretario comunale – ufficiale rogante – F.to dott. Francesco Massi Gentiloni Silveri

(Firme apposte in forma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07.03.2015 e s.m.i. CAD)